

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLXXIII**

N. 1

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE
DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO**

(Anno 2006)

(Articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 58)

Presentata dal Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

Trasmessa alla Presidenza il 2 maggio 2007

RELAZIONE ANNUALE**SULLO STATO D'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 MARZO 2001, N° 58****ESERCIZIO 2006**

In aggiunta agli interventi di assistenza alle vittime di mine anti-persona finanziati dalla Cooperazione italiana sia sul canale ordinario sia su quello di emergenza, la legge n. 58 del 7 marzo 2001 ha istituito uno specifico fondo per lo sminamento umanitario con una dotazione di 29 miliardi di lire per il triennio 2001-2003, ridottasi – in sede di rifinanziamento – a 2,58 milioni di euro per l'esercizio 2004, a 2,415 milioni di euro per quello 2005 ed infine a 2,254 milioni per il 2006.

La gestione di tale fondo è stata affidata, all'interno del Ministero degli Affari Esteri, alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo che, nel definirne l'utilizzo, agisce di concerto con la Direzione generale per gli Affari Politici Multilaterali. In particolare quest'ultima provvede alla definizione degli interventi prioritari - d'intesa con le Direzioni Generali competenti per area geografica e sentite le Organizzazioni Non Governative italiane attive nel settore - con la consulenza tecnica della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, che a sua volta cura in via esclusiva le modalità di gestione dei singoli progetti da finanziare.

La legge 58/2001 prevede un quadro variegato di programmi che possono essere finanziati con le risorse del Fondo per lo Sminamento Umanitario: campagne di educazione preventiva sulla presenza di mine e sulla riduzione del rischio; il censimento, mappatura, demarcazione e bonifica dei campi minati; l'assistenza alle vittime, ivi inclusa la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica; la ricostruzione e lo sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine; il sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento; la formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento; la sensibilizzazione contro l'uso di mine terrestri ed in favore delle adesioni alla totale messa al bando delle mine.

Attraverso lo strumento del decreto ministeriale di attuazione della Legge n. 58/2001, firmato nel dicembre 2001, dopo aver raccolto il parere positivo delle Commissioni Affari Esteri di Camera e Senato, sono stati fissati alcuni criteri chiave per la definizione delle priorità dell'azione italiana contro le mine:

- coerenza con le linee d'azione e gli obiettivi generali della politica estera italiana, in conformità con gli impegni internazionali, bilaterali e multilaterali, del Paese;
- armonizzazione con le iniziative, già prese o solo programmate, dalla Comunità internazionale o da singoli donatori;
- coerenza rispetto alle iniziative, già prese o solo programmate, dalla Cooperazione italiana allo sviluppo;

- coordinamento con le altre iniziative nel settore del disarmo;
- promozione dell'universalizzazione della Convenzione di Ottawa.

La gestione di questo fondo sarà poi anche in futuro strettamente collegata con le attività già promosse dalla Cooperazione italiana allo sviluppo, senza sostituire gli impegni annuali del Ministero degli Affari Esteri nei confronti dei programmi d'azione contro le mine, in particolare nel settore dell'assistenza alle vittime.

Anche sulla base delle indicazioni raccolte in occasione di una riunione di coordinamento con le ONG, le associazioni e le aziende italiane interessate al tema dello sminamento umanitario (e successivamente discusse in sede di Comitato Nazionale per l'Azione Umanitaria contro le Mine), per l'assegnazione dei fondi stanziati dalla Legge 58/2001 nell'esercizio 2006 sono stati individuati quali Paesi beneficiari l'Angola, la Bosnia, il Cile, il Mozambico, il Sudan e lo Yemen.

Si è inoltre reputato opportuno continuare a sostenere:

- i programmi di sminamento umanitario ed assistenza alle vittime condotti dall'Organizzazione degli Stati Americani in America Centrale;
- le attività del "Centro Internazionale di Ginevra per lo Sminamento Umanitario" (GICHD), che svolge un ruolo centrale nel processo di attuazione della Convenzione di Ottawa;
- le iniziative della ONG svizzera "Appel de Genève", mirate a promuovere presso i gruppi armati non statuali ("non state actors") il rispetto degli obblighi posti dalla Convenzione di Ottawa (in linea con quanto raccomandato da una mozione approvata all'unanimità dal Senato nell'ottobre 2002);
- le attività della "Campagna Italiana contro le Mine" mirate a promuovere l'universalizzazione e la piena attuazione della Convenzione di Ottawa.

Per quel che riguarda infine i fondi assegnati alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo di questo Ministero degli Affari Esteri, quest'ultima ha predisposto il conseguente piano delle decretazioni ed assegnazioni delle relative somme ripartite.

Tale piano ha tenuto anche conto delle esigenze — proprie della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo — indicate all'art. 3, para 1 d) della citata legge, nonché all'art. 2 para 2 del Decreto Ministeriale d'Attuazione n° 41067 del 17 dicembre 2001, che prevedono lo svolgimento d'attività di monitoraggio, di supporto, d'assistenza e di valutazione dei programmi finanziati.

In relazione alla mancanza di personale tra i ruoli di quest'Amministrazione esperto nella specifica materia, prettamente tecnica, si è reso pertanto necessaria la stipula di un contratto di consulenza "ad hoc".

Il piano delle decretazioni è stato conseguentemente adeguato come segue:

sul piano bilaterale

Angola 534.500 €; Bosnia-Herzegovina 434.500 €; Mozambico 200.000 €;

sul piano multi-bilaterale

Sudan 344.000 € (tramite UNMAS); Yemen 150.000 € (tramite UNDP); Cile 100.000 € (tramite OSA); contributo all'Organizzazione Stati Americani (OSA) 100.000 €; contributo al Centro di Sminamento Umanitario di Ginevra (GICHD) 112.000 €; contributi ad Organizzazioni internazionali per l'universalizzazione del Trattato d'Ottawa 200.000 € (tramite UNMAS).

missioni di monitoraggio / supporto / assistenza e valutazione / contratto consulenza

Esperto:

38.000 €.